

4. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 19978 DEL 23-09-2014

Società - Sede legale - Trasferimento in Stato extracomunitario prima del deposito

Spetta al giudice italiano la giurisdizione sull'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo Stato straniero, circostanze che, lasciano intendere come il trasferimento fosse preordinato allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una probabile dichiarazione di fallimento, potendosi desumere la natura fittizia dell'operazione dal fatto che l'attività esercitata ha esclusivo dimensionamento locale.